



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

Prot. n. 4982

Fondo, 10 luglio 2019

ORDINANZA N. 28/2019

OGGETTO Chiusura del ponte pedonale sul rio Sass in località Val delle Seghe per pericolo di cedimento strutturale.

IL SINDACO

Premesso che il ponte pedonale in legno sul rio Sass, ubicato in località Val delle Seghe, in corrispondenza del campo sportivo, presenta evidenti segni di cedimento e costituisce pertanto pericolo al transito;

Ritenuto indispensabile in conseguenza del proprio stato di precarietà strutturale e al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, disporre la chiusura del ponte in oggetto;

Visto il *Regolamento per la determinazione delle sanzioni pecuniarie amministrative dovute per la violazione a regolamenti e ordinanze comunali*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 30.05.2008 e in particolare l'art. 9;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative e depenalizzazione;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al *Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16.05.1994 e successive modifiche;

ORDINA

la chiusura al transito pedonale del ponte sul rio Sass in località Val delle Seghe, in corrispondenza del campo sportivo, per pericolo di cedimento strutturale, fino alla revoca del presente atto.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico comunale di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento come previsto dalla normativa vigente.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale contenute nella presente ordinanza, verrà applicata una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 con le procedure previste dalla Legge 689/1981 quando il fatto non costituisce più grave reato.

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica temporanea posta *in loco*.

Il Comune di Fondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito della mancata osservanza del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di Polizia di farla rispettare.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Stazione Carabinieri di Fondo;
- Polizia Locale Alta Val di Non;
- Stazione Forestale di Fondo.



IL SINDACO
Daniele Graziadei